



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**  
**DETERMINAZIONE N. 158 DEL 02/10/2023**

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Vista la Legge Regionale Toscana n. 10 del 12/02/2010 così come modificata dalla Legge Regionale Toscana. N. 17 del 25/02/2016;

Visto il Piano Strutturale approvato ai sensi dell'art. 233 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 17/11/2017;

Visto Piano Operativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2022 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 33 Parte II del 17/08/2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 13/09/2023 con la quale è stato promosso l'avvio del procedimento per la ricognizione del patrimonio insediativo di interesse storico testimoniale con variante al Piano Operativo e contestuale verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel rispetto dell'art. 17 della L.R.T. 6/2014 corredata del documento di avvio e della verifica di assoggettabilità a VAS;

Preso atto che la variante in oggetto non incide sul dimensionamento del Piano Operativo né sulla sua disciplina che rimane integralmente confermata e invariata;

Considerato che la verifica di assoggettabilità a VAS è effettuata ai sensi del comma 3-ter dell'art. 5 della L.R.T. 10/2010 in quanto si rientra nei casi in cui le varianti ai piani/programmi siano di carattere formale, redazionale o che comunque non comportano modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS;

Preso atto dei contenuti della relazione motivata presentata dall'autorità proponente nella quale si dà atto di quanto segue:

- 1 il tema trattato dalla variante, avente ad oggetto una mera ricognizione del patrimonio edilizio esistente, non determina specifiche attività progettuali o di altro genere;
- 2 la presente variante non ha interazioni con altri piani/programmi in quanto si tratta di una mera ricognizione del patrimonio edilizio esistente senza introdurre modifiche al dimensionamento del Piano Operativo né sulla sua disciplina.
- 3 l'oggetto della variante lascia invariato l'impianto normativo del Piano Operativo e pertanto le considerazioni ambientali effettuate in sede di VAS rimangono immutate.
- 4 la variante in oggetto non rileva al fine di problemi ambientali;
- 5 per il tema affrontato nella variante si ritiene che non abbia alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

Considerato che la variante in oggetto non incide sulla pianificazione attuale del territorio e che pertanto le pressioni derivanti dalla stessa non avranno alcun effetto diretto sui siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o habitat protetti;

Considerato che per la natura e l'entità della variante non si debbano attendere impatti significativi sull'ambiente circostante, né particolari rischi sulla salute umana o per l'ambiente legati all'uso del suolo o comunque significativamente diversi o maggiori rispetto a quelli conseguenti l'attuazione delle previsioni attuali;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Ravvisata la propria competenza in forza del Decreto Sindacale n. 24 del 24/09/2022 e della nomina di Autorità competente avvenuta con Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 13/09/2023;

## **DETERMINA**

Di escludere la presente ricognizione del patrimonio insediativo di interesse storico testimoniale con variante al Piano Operativo dalla assoggettabilità a VAS.

**IL RESPONSABILE**  
**BRACCESI PRISCILLA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)